

Criteria e modalità di utilizzazione del Fondo di solidarietà per le emergenze sociali e per il supporto alle associazioni territoriali.

**Art.1
(Oggetto e finalità)**

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di solidarietà per le emergenze sociali e per il supporto alle associazioni territoriali di cui alla delibera N°7 di consiglio comunale del 18.02.2021, istituito con le risorse accantonate derivanti dalla rinuncia – fissata nella quota percentuale del 30% – da parte di alcuni consiglieri comunali di Caivano degli emolumenti ad essi spettanti.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ai seguenti settori di intervento:
 - a) sviluppo di progetti, iniziative ed eventi culturali posti in essere da enti del terzo settore senza finalità di lucro, al fine di apportare un contributo in termini di promozione sociale, sportiva, economica e culturale a vantaggio dello sviluppo del territorio;
 - b) sostegno economico una tantum a nuclei familiari afflitti da comprovate situazioni di difficoltà economica o urgenze impreviste tali da incidere in maniera significativa sulle condizioni di vita in particolare di eventuali minori presenti nel nucleo familiare. Il sostegno potrà riguardare l'inserimento nelle attività socio-educative e sportive presenti sul territorio previa manifestazione di interesse e precedente stipula di una convenzione con i soggetti interessati.

**Art.2
(Soggetti beneficiari)**

1. In qualsiasi momento, salvo che non abbiano già avuto accesso ai fondi durante l'esercizio annuale in corso, possono presentare domanda per la fruizione delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) ai seguenti soggetti giuridici:
 - a) associazioni di volontariato;
 - b) associazioni di promozione sociale;
 - c) associazioni di promozione culturale;
 - d) associazioni sportive;
 - e) reti associative;
 - f) enti filantropici;
 - g) fondazioni benefiche;
 - h) forum comunale della gioventù;
 - i) associazioni con finalità di culto, educazione, beneficenza;

Sono requisiti tassativi, a pena di inammissibilità:



- a) la presenza di un atto costitutivo o statuto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
 - b) avere sede legale o operativa nel territorio del Comune di Caivano;
 - c) non perseguire finalità di lucro;
 - d) che il legale rappresentante non abbia subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione.
 - e) Iscrizione all'albo comunale della associazioni.
2. In qualsiasi momento dell'esercizio annuale in corso possono presentare domanda per la fruizione delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) i soggetti privati residenti nel Comune di Caivano previa presentazione di modello ISEE (il limite massimo è definito dall'ufficio competente in base ai parametri nazionali di riferimento, durante la fase istruttoria, avvalendosi della documentazione prodotta dalla commissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento) e di specifica documentazione comprovante la condizione di emergenza per cui si richiede il sostegno economico una

tantum.

Art. 3
(Modalità di presentazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 presentano domanda di ammissione al contributo, in carta semplice, presso il protocollo generale dell'Ente. La richiesta è indirizzata rispettivamente ai Dirigenti P.O. del V e VI Settore, che hanno competenza, il primo in merito agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) ed il secondo per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).
2. La domanda di cui al comma 1 è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:
 - a) descrizione dell'attività oggetto di richiesta di finanziamento (titolo dell'iniziativa; luogo e date in cui si svolge l'evento; programma dettagliato dell'iniziativa, partner e soggetti coinvolti, pubblico e utenti);
 - b) quadro economico finanziario dell'attività oggetto di richiesta di finanziamento contenente costo complessivo dell'iniziativa e descrizione analitica delle voci di spesa previste;
 - c) autodichiarazione ai sensi del d.p.r. n.445/2000 di legale rappresentanza dell'associazione richiedente, con relativo documento di identità;
 - d) dati generali dell'associazione (statuto, atto costitutivo, sede legale);
 - e) limitatamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b): documentazione attestante la composizione del nucleo familiare, certificazione ISEE in corso di validità e descrizione della comprovata situazione di necessità imprevedibile per cui si richiede l'erogazione delle somme.

Art.4
(Valutazione di ammissibilità)

- 
- 
1. Per ogni richiesta di finanziamento è istituita, con provvedimento del dirigente P.O. interessato, un'apposita commissione composta da n.3 componenti, appartenenti alla struttura amministrativa dell'Ente, e che abbiano maturato specifiche competenze nei settori e nelle materie oggetto di richiesta di contributo/sostegno economico una tantum. La Commissione ha il compito di verificare il rispetto delle modalità di presentazione delle domande e la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento.
 2. Entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste la Commissione di cui al comma 1 si esprime comunicando al richiedente l'avvenuta accettazione da parte dell'Ente della richiesta di erogazione dei contributi/sostegno economico una tantum, ovvero il diniego con parere motivato.

Art.5
(Termini per la realizzazione degli interventi)

1. I soggetti beneficiari del contributo ai sensi dell'art.1 c.2 lettera a, devono completare il progetto o l'iniziativa per cui è stato richiesto l'intervento dell'Ente entro il termine di sei mesi dal ricevimento del riscontro positivo alla domanda, decorsi i quali il dirigente P.O. del settore competente annulla il provvedimento che dispone l'intervento.

Art.6
(Spese ammissibili e modalità di erogazione dei contributi)

1. La modalità di gestione dei fondi erogati sarà di competenza del dirigente P.O. del settore individuato, il quale provvede in autonomia ad acquisire i beni/servizi necessari per il

corretto svolgimento delle attività oggetto di richiesta di contributo, ovvero a soddisfare le esigenze sociali dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 2.

2. Le spese ammesse sono riferite ad attività strettamente correlate alla realizzazione dell'iniziativa, coerenti con le tipologie di intervento individuate dal presente regolamento all'art.1 comma 2 lettera a) e b).
3. Le risorse a disposizione saranno ripartire al 50% tra i due settori coinvolti (IV e V) così come stabilito dal presente Regolamento.

Art.7 (Revoche)

4. Le risorse assegnate possono essere oggetto di revoca, qualora il soggetto richiedente/beneficiario ne faccia espressa richiesta per sopraggiunte impossibilità organizzative.

Art.8 (Durata)

1. La durata del presente Regolamento è legata dal punto di vista contabile dalla permanenza in carica dei consiglieri comunali che hanno spontaneamente deciso di rinunciare al 30% delle loro spettanze (gettoni di presenza) al fine di accantonarli nell'apposito Fondo istituito per gli utilizzi rappresentati. Quest'ultimo si riterrà in vigore fino all'esaurimento delle risorse a disposizione, quindi alla permanenza in carica dei consiglieri comunali che hanno aderito alla riduzione del 30% delle loro spettanze.

Art.9 (Tutela della privacy)

1. Tutti i dati personali di cui il Comune di Caivano verrà in possesso a seguito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs n.196/2003, come modificato dal D.Lgs n.101/2018, nonché ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e secondo le disposizioni contenute nell'art.22 del Regolamento UE 2021/241.
2. I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative, relative al presente Regolamento con l'adozione di misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Art.10 (Modifiche del Regolamento)

1. Per ogni eventuale modifica o integrazione del presente Regolamento si seguono le disposizioni di cui all'articolo 51 dello Statuto Comunale. Sono competenti a predisporre la proposta di modifica la Commissione Consiliare permanente Affari Istituzionali ai sensi dell'articolo 69 comma 2 lettera c), riunita con la IV Commissione Consiliare permanente competente per materia

Art.11 Controversie

1. Il presente Regolamento è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

